

Allo studio la possibilità di contrattare il rientro dei capitali portati all'estero con sanzioni intorno al 15%

Scudo fiscale ad personam

Uno scudo fiscale ad personam, permanente e con un costo, per il contribuente, intorno al 15%. Un rimpatrio personalizzato e discusso, a tu per tu, tra contribuente e amministrazione finanziaria. Nelle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate si dibatte tra chi sarebbe addirittura pronto con schemi pilota di accordi di rimpatrio capitali e chi tira il freno ponendo più di una perplessità.

Bartelli-Loconte a pagina 21

Le valutazioni aperte e lo studio di casi pilota all'interno dell'amministrazione finanziaria

Scudo fiscale personalizzato Rientro capitali con autodenuncia e sanzioni abbattute

DI CRISTINA BARTELLI
E STEFANO LOCONTE

Uno scudo fiscale ad personam, permanente e con un costo, per il contribuente, intorno al 15%. Un rimpatrio personalizzato e discusso, a tu per tu, tra contribuente e amministrazione finanziaria. L'ipotesi è, in realtà, meno teorica di quanto appaia. Tanto che, secondo quanto *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, il dibattito e le scelte sono aperte all'interno delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate tra chi sarebbe addirittura pronto con schemi pilota di accordi di rimpatrio capitali, con una procedura non molto dissimile da quella descritta, e chi tira il freno ponendo più di una perplessità.

Partita a scacchi

Si tratterebbe dunque di una sorta di partita a scacchi fiscale dove la prima mossa la farebbe il contribuente, con una vera e propria autodenuncia nella quale presenta e offre al fisco il suo «pentimento» e, cioè, il riportare in Italia i capitali che ad oggi sono detenuti illegalmente all'estero. A fronte di questo «do», il «des» del fisco prevederebbe l'esame della situazione e, tenuto conto della condotta collaborativa del contribuente, la possibilità che il fisco conceda la sanatoria fissando un'aliquota di sanzione non molto dissimile da quelle previste nelle ultime edizioni dello scudo fiscale.

La leva normativa

La leva, su cui fondare questo scudo irrituale, potrebbe essere fornita dall'articolo 7 del dlgs 472/97 che prevede, nella determinazione della sanzione, di avere riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agen-

te, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Il secondo comma prevede poi un altro indice di valutazione: che la personalità del trasgressore è desunta dai suoi precedenti fiscali.

Infine sulla quantificazione della sanzione si deve tenere conto del concorso di eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione. E l'eccezionalità potrebbe ben essere rappresentata proprio dal gesto dell'autodenuncia.

La discrezionalità dell'ufficio quindi può portare a ridurre la sanzione fino alla metà del minimo.

Porta aperta

Intanto un assist, a quella che potrebbe diventare un'autostrada di regolarizzazione permanente, e una spinta a far gettito, arriva dal documento di lavoro della commissione di esperti sull'antiriciclaggio del ministero della giustizia.

Nel lavoro conclusivo (si veda *ItaliaOggi* del 24/4/2013) infatti si sostengono apertamente meccanismi premiali per riportare in Italia capitali che sono attualmente all'estero, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. La commissione tiene a precisare che non si parla di sanatoria ma di un pagamento delle imposte dovute con un fortissima riduzione delle sanzioni. Nel caso

pilota, che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, le valutazioni sono state diverse: pagamento di una sanzione all'ingresso e conseguente ripulitura del capitale con la scelta di pagare le relative sanzioni da redditi di capitali una volta sanata la posizione.

Il profilo penale

Più delicato il discorso sotto il profilo penale: l'eventuale definizione agevolata con l'amministrazione finanziaria non dovrebbe consentire, infatti, di poter anche definire la posizione sotto il profilo della sanzione penale. La sanatoria di alcuni aspetti penali può, infatti, essere prevista solo attraverso una esplicita previsione normativa che nel caso di specie, appunto, non esiste. Peraltro, dovrebbe essere compito della stessa amministrazione finanziaria, una volta acquisita la dichiarazione del contribuente di aver illecitamente detenuto dei capitali all'estero e sanato la posizione fiscale, trasmettere alla competente procura della Repubblica la notizia di reato così acquisita affinché l'ufficio giudiziario dia seguito alla sua obbligatoria attività. Appare pertanto evidente la necessità di migliorare la procedura sotto questo aspetto, pena la non appetibilità di accedere per tutti coloro che si sono responsabili in proprio dell'illecita formazione di capitali all'estero. Problema che, all'opposto, non si porrebbe per tutti coloro che ricevono tali capitali, per esempio a titolo di eredità, e che, non avendo personalmente posto in essere il comportamento penalmente rilevante, possono accedere alla regolarizzazione esclusivamente sotto il profilo fiscale e far emergere i capitali.

© Riproduzione riservata

